



COMMITTENTE
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

con sede legale in C.so Don Minzoni n. 86, Cap.
14100, Asti, P.Iva e C.F. n. 01142420056.

FORNITORE:

CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO ESTIVO
AD USO AUTOTRAZIONE
-SECONDO LE ESIGENZE EFFETTIVE DI A.S.P. S.P.A.-
(CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
CIG N. 9610015341

TRA

A) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. con (di seguito anche solo “Committente” o “A.S.P. s.p.a.”).

E

B) (di seguito anche “Affidatario/a”, “Aggiudicatario/a” o “Fornitore”).
(di seguito A.S.P. s.p.a. e l’Affidataria per brevità, congiuntamente, le Parti o le Parti contrattuali).

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- A.S.P. s.p.a. è una *multi utility* costituita per gestire ed erogare anche servizi pubblici locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinviando in merito alla sua Visura camerale, A.S.P. s.p.a.: 1) gestisce i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, cura i servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 2) gestisce i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, i servizi di pulizia di immobili, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 3) eroga i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, l’accolappiamento cani;
- A.S.P. s.p.a. è, dunque, affidataria di servizi pubblici e altre prestazioni nella Provincia e Città di Asti;
- è indispensabile per A.S.P. s.p.a. acquisire la Fornitura di Gasolio Estivo ad “uso autotrazione”, secondo quanto previsto dal Capitolato da considerarsi qui allegato (di seguito anche “Fornitura”), per gli automezzi e/o veicoli in dotazione a A.S.P. s.p.a. per il periodo di durata indicato in Capitolato e nel Contratto, al fine di assicurarne il normale loro funzionamento, oltre che per assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a. e per permettere l’esecuzione delle attività loro accessorie;
- per ciò, A.S.P. s.p.a. ha indetto la Gara per l’acquisizione della Fornitura in oggetto;
- i Documenti di Procedura sono stati pubblicati sul sito web di A.S.P. s.p.a. (di seguito “profilo del committente”); la gara era da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dai Documenti di Procedura.
- in seno a A.S.P. s.p.a. è stato nominato quale R.U.P. l’ing. Spriano Marco quale Dirigente della B.U. Trasporti e Mobilità di A.S.P. s.p.a.;
- l’Aggiudicatario ha diritto esclusivamente al pagamento delle Forniture di Gasolio chieste per iscritto di volta in volta da A.S.P. s.p.a., e ove la Fornitura sia stata regolarmente consegnata, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo contrattuale, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del Contratto - il Valore/importo stimato presunto complessivo del Contratto e la Quantità complessiva presunta della Fornitura di Gasolio Estivo indicata in Atti di Gara, Capitolato e nel presente Contratto, non sia stata esaurita/o, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a.;

- alla gara in oggetto ha partecipato, formulando l'Offerta, l'Affidataria della gara, sulla base della propria Offerta formulata (di seguito anche solo "Aggiudicatario" o "Aggiudicataria");
- A.S.P. s.p.a. ha adottato la determina di aggiudicazione; l'Affidataria è risultata aggiudicataria della gara, avendo presentato Offerta sulla base di quanto previsto dalla Documentazione di Procedura;
- l'Aggiudicataria ha offerto per la gara una **Variazione unica di aumento pari a "..... €/Litro"**, al netto dell'I.V.A. di legge, secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, da applicarsi sul Prezzo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (Edizione del Venerdì precedente la Data di ogni Consegna);
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione della gara è stata comunicata d'ufficio via pec, all'Aggiudicataria (e al restante Concorrente/i);
- (eventuale): con Ordine d'esecuzione in via anticipata della Fornitura, trasmesso via pec all'Aggiudicatario, A.S.P. s.p.a., visto l'art. 32 D.lgs. n. 50/2016 e l'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, ha ordinato l'Esecuzione in via anticipata della Fornitura in oggetto a decorrere dal/.../2023, incluso, da cui decorre quindi il periodo di durata del Contratto;
- sono stati espletati sull'Aggiudicatario certi controlli di legge con esito positivo; visto l'art. 8 D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 è possibile procedere alla stipula del Contratto con l'Aggiudicatario; in particolare è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. *on-line*, dal quale risulta che l'Aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi verso gli Enti previdenziali competenti;
- il R.U.P. ha chiesto, via pec, all'Aggiudicatario di trasmettere i dati e documenti utili e necessari per la stipula del Contratto ad oggetto la Fornitura di Gasolio a "uso autotrazione" per le esigenze effettive di A.S.P. s.p.a.; l'Aggiudicatario ha prodotto certi dati e documenti (es. Garanzia Definitiva, etc.), agli atti;
- alla presente data, non risulta ad A.S.P. s.p.a. proposto alcun ricorso giurisdizionale e/o proposta alcuna biasima e/o contestazione avverso la Documentazione di Procedura, avverso la Determina di Aggiudicazione della gara, nonché avverso le operazioni della procedura bandita;
- l'Aggiudicatario accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato, e nel Contratto, dando atto che nella formulazione dell'Offerta sono stati tenuti presenti le norme e gli oneri contrattuali, e gli obblighi e oneri relativi alle norme in materia di sicurezza, assicurazione, conduzione di lavoro, previdenza ed assistenza sul luogo in cui deve essere eseguita la fornitura;
- è intenzione delle Parti, come sopra costituite e rappresentate, tradurre in un formale Contratto la reciproca volontà di obbligarsi secondo quanto sopra ed infra previsto; è, altresì, intenzione delle Parti sottoscrivere e stipulare lo stesso contratto digitalmente, con sua trasmissione a mezzo pec.

Tutto ciò premesso, le Parti *ut supra* rappresentate legalmente, con Contratto stipulato in forma scritta

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE AL CONTRATTO.

1. Le premesse, suriportate, incluso il Capitolato, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e si intendono qui trascritti integralmente e approvati dalle Parti.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DELL’AFFIDAMENTO. NORME REGOLATRICI.

1. A.S.P. s.p.a., nella qualità indicata nelle premesse al presente Contratto, affida all'Aggiudicatario, indicato nelle premesse, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della Fornitura di Gasolio Estivo ad "uso autotrazione", secondo quanto previsto in Capitolato (di seguito anche solo "Fornitura", "gasolio" o "prodotto"), secondo le esigenze effettive di A.S.P. s.p.a., e in particolare per l'alimentazione del relativo Parco automezzi e/o veicoli, secondo quanto previsto in Contratto e nel Capitolato, da considerarsi allegato al Contratto in modo da formarne parte integrante.

In particolare, fermo quanto previsto al successivo art. 5, comma 5, A.S.P. s.p.a. affida all'Aggiudicataria della gara di cui alle premesse, che accetta senza riserva alcuna, la **Fornitura di n. 724.000 Litri massimi** (cd. Quantità complessiva presunta della Fornitura di cui al Capitolato) di Gasolio Estivo ad "uso autotrazione", per la stagione Estiva, BTZ e C.F.P.P. temperatura limite di filtrabilità indicati in Capitolato e, comunque, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato, da consegnare, **previa richiesta/Ordine scritta/o di A.S.P. s.p.a.**, presso gli Impianti, in uso e/o di proprietà di A.S.P. s.p.a., individuati dal Capitolato, a cui si rinvia.

L’Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, attesta di conoscere i luoghi di ubicazione degli Impianti di consegna del gasolio, ed il percorso per raggiungerli, ed è conscio che non è consentita la consegna di gasolio ad uso autotrazione presso impianti e/o aree diversi da quelli indicati, per A.S.P. s.p.a., nel Capitolato, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato, e fatta salva autorizzazione scritta rilasciata da A.S.P. s.p.a.

2. La Fornitura di gasolio per “uso autotrazione” meglio individuata nel Capitolato, avviene presso gli Impianti indicati da A.S.P. s.p.a. al successivo art. 6, presso cui il gasolio deve essere consegnato dal Fornitore a A.S.P. s.p.a. - in seguito al ricevimento del “programma di fornitura” o “ordine” di cui al Capitolato da parte di A.S.P. s.p.a. - con mezzi in dotazione e/o utilizzati dallo stesso Fornitore, sulla base di quanto previsto dal “programma di fornitura” o “ordine” e dal Capitolato e suoi documenti allegati, ai quali si rinvia integralmente.

3. La consegna del gasolio ad “uso autotrazione”, presso gli Impianti meglio indicati per A.S.P. s.p.a. nel Capitolato, di proprietà e/o in uso alla stessa A.S.P. s.p.a., avviene, franco di ogni spesa, sulla base del “programma di fornitura” o “ordine” di cui al Capitolato e, comunque, secondo le effettive esigenze quantitative manifestate, di volta in volta, per iscritto, da A.S.P. s.p.a. Ogni consegna sarà quindi richiesta con ordini periodici, inoltrati all’Appaltatore. La consegna di gasolio, oggetto di fornitura, deve essere effettuata in qualsiasi circostanza ed evenienza; in caso di mancata consegna, A.S.P. s.p.a. può rifornirsi presso altre Società, fermo quanto previsto dal Capitolato. Il gasolio per “uso autotrazione”, oggetto di Fornitura, deve essere scaricato a propria cura, spese e oneri, dall’Aggiudicatario, nei serbatoi che verranno indicati da A.S.P. s.p.a., presso gli Impianti citati in Capitolato.

4. Per quanto non ulteriormente disciplinato nel presente documento contrattuale, si rinvia al Capitolato e ai relativi documenti allegati e alla Documentazione di Procedura.

5. L’affidamento è altresì comprensivo delle attività accessorie di cui al Capitolato, al quale si rinvia.

6. L’affidamento della Fornitura di gasolio ad “uso autotrazione” avviene con le modalità, le previsioni e secondo quanto riportato nel Contratto e nei documenti allegati e/o richiamati al successivo art. 3, in particolare l’Offerta Economica, il Disciplinare di Gara e il Capitolato, che l’Affidatario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna.

7. L’affidamento della fornitura e delle attività accessorie è affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme (anche ambientali), patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti sopra elencati, ed è eseguito dall’Affidatario in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio.

8. L’affidamento della Fornitura di gasolio ad “uso autotrazione” è eseguita secondo le modalità esplicitate nel Capitolato, nei documenti dallo stesso richiamati e allegati, nell’Offerta Economica e nel Contratto.

9. L’ammontare presunto complessivo della Fornitura è previsto dagli Atti di Gara / Contratto, e tale quantitativo deve intendersi meramente presuntivo rispetto all’effettivo consumo possibile, e nulla è dovuto all’Aggiudicatario a titolo di compenso, corrispettivo, rimborso spese indennizzo e/o risarcimento, oltre a quanto effettivamente fatturato per le consegne e relative quantità effettivamente fornite a A.S.P. s.p.a. (e chieste da quest’ultima per iscritto) nel periodo di durata contrattuale di riferimento, essendo l’Aggiudicatario vincolato a fornire, comunque, a A.S.P. s.p.a. le Quantità di Gasolio ad “uso autotrazione”, secondo il tipo, le specifiche e le caratteristiche tecniche previste nel Capitolato, che gli è richiesta complessivamente da A.S.P. s.p.a. per iscritto, in quanto occorrente al soddisfacimento completo delle sue Effettive esigenze di servizio.

10. Il Fornitore deve essere in grado di garantire, sulla base del “programma di fornitura” o “ordine” di cui al Capitolato/Contratto, tutte le consegne occorrenti per l’esecuzione della Fornitura di gasolio per “uso autotrazione” oggetto del presente Contratto, con l’impiego di mezzi adeguati, dotati di tutti i permessi e/o titoli di legge e di contaltri omologati ove/come chiesti dal Capitolato.

11. In caso di discordanza fra le previsioni del Contratto e dei suddetti documenti individuati al capoverso n. 8 dell’art. 2, prevale la norma o l’interpretazione più favorevole alla Committente, fermo quanto previsto dal successivo periodo. Nel caso in cui, nel periodo di durata del Contratto esplicitato al successivo art. 4, una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso, fermo quanto previsto dal successivo art. 24, le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

12. L’Affidatario, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara di:

- a) avere valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari, anche di luogo, suscettibili di influire sull'affidamento della Fornitura;
- b) essere a perfetta conoscenza della tipologia di Gasolio per "uso autotrazione" da fornirsi a A.S.P. s.p.a. presso i suoi Impianti individuati in Capitolato, e di tutte le condizioni e circostanze, anche di luogo, che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e del Contratto;
- c) di avere tenuto conto degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni oggetto di affidamento;
- d) avere, quindi, preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la tipologia di prestazioni da eseguirsi durante il periodo di durata del Contratto esplicitato dal successivo art. 4, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento e di giudicare, pertanto, realizzabile e fattibile l'affidamento e remunerativa l'Offerta presentata.

13. L'affidamento deve essere eseguito, altresì, con l'osservanza di quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, dall'Offerta Economica dell'Affidatario, dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nei disposti applicabili) e dai relativi atti attuativi ove applicabili e dalle norme, nazionali e comunitarie e europee, ivi compresi i regolamenti locali, applicabili.

14. L'Affidatario attesta che quanto risulta dal Contratto, dal Capitolato e dagli altri documenti allegati e richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'affidamento e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso e della Fornitura, sopra individuati.

ART. 3 – DISCIPLINA E DOCUMENTI CONTRATTUALI. VARIANTI.

1. Fanno parte integrante del presente Contratto, ancorché non allegati materialmente, i seguenti atti:

- a) Elenco degli Impianti di proprietà e/o in uso a A.S.P. s.p.a., indicati dal Disciplinare di Gara, presso cui deve essere effettuata la consegna di gasolio in base a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto;
- b) Capitolato per la Fornitura di Gasolio ad uso autotrazione (nel presente Contratto anche "Capitolato");
- c) Disciplinare di Gara e documenti Allegati;
- d) Offerta Economica formulata dall'Affidatario della gara in oggetto;
- e) Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679 resa da A.S.P. s.p.a.;
- f) Codice Etico e il Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare ex L. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottati da A.S.P. s.p.a. disponibili sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., sezione "Società Trasparente";
- g) (Eventuale): Protocollo di sicurezza anti-contagio "COVID-19", adottato da A.S.P. s.p.a. per l'ipotesi eventuale di accesso alle sedi di A.S.P. s.p.a. (es. sede legale);
- h) Procedura *Data Breach*, adottata da A.S.P. s.p.a., in caso di eventuale violazione di dati personali, eventualmente trattati dall'Aggiudicatario in sede esecutiva del Contratto;
- i) Circolari prot. ASP n. 7678/2017, prot. ASP n. 14455/2017 e prot. ASP n. 15170/2018 e s.m.i. in materia di "*Split payment*" e/o "*Fattura elettronica*" adottate da A.S.P. s.p.a.

2. L'affidamento della Fornitura viene affidato ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità risultanti dai documenti sopra elencati. 3. Non sono ammesse varianti al Contratto, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO. EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA. ALTRO.

1. Tenuto conto di quanto esposto nelle premesse contrattuali, il presente Contratto ha una durata decorrente dal giorno *.../.../2023*, incluso, e termina alle ore 24,00 del giorno *.../.../2023*, incluso, con facoltà per A.S.P. s.p.a. di esercitare per iscritto le opzioni eventualmente previste dal Capitolato. E' espressamente esclusa la tacita proroga della durata dell'affidamento e della fornitura in oggetto.

(2. La Fornitura di gasolio oggetto di affidamento è stata attivata dall'Affidatario, su richiesta di A.S.P. s.p.a., dalla data del giorno *.../.../2023*, come da Ordine d'esecuzione (prot. ASP n./2023) in via anticipata della Fornitura di cui alle premesse, firmato dal Fornitore).

3. E' fatta salva la facoltà di A.S.P. s.p.a. di esercitare per iscritto l'Opzione del Quinto prevista all'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato.

4. Fatto salvo l'esercizio delle Opzioni eventuali di cui al precedente capoverso 1 e 3 attivabili da A.S.P. s.p.a., alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il presente Contratto si

intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida scritta o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a. E' escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

ART. 5 – IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PRESUNTO E CORRISPETTIVO. PAGAMENTI.

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2 e comma 5 del presente articolo, l'Importo contrattuale complessivo presunto (per l'intera durata del Contratto), Importo non vincolante e non impegnativo per il Committente, comprensivo di tutte le prestazioni dedotte e risultanti in Contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ammonta ad €, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta e al lordo delle accise e degli oneri per la sicurezza interferenziali come risultanti dai Documenti di Procedura.

2. **Il corrispettivo, per ogni litro di gasolio consegnato, è determinato dal Prezzo del Gasolio rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (Edizione del Venerdì precedente), aumentato di €/Litro, al netto dell'I.V.A. di legge e al lordo delle accise, come da Offerta Economica del Fornitore agli atti. Non sono ammesse altre voci di costo e non possono essere addebitati, a A.S.P. s.p.a., costi accessori di Fornitura.**

Il corrispettivo spettante al Fornitore verrà determinato considerando la Staffetta Petrolifera Nord – Max, Edizione del Venerdì precedente ad ogni "Data di Consegna" del Gasolio secondo le previsioni del Capitolato; Consegna chiesta per iscritto da A.S.P. s.p.a.

3. La variazione in aumento offerta dal Fornitore in procedura, individuata al precedente comma 2, rimane fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto esplicitata al precedente art. 4.

4. Il quantitativo complessivo del gasolio da acquistarsi, eventualmente, nel periodo di durata del Contratto potrà, secondo le necessità di A.S.P. s.p.a. e ove previsto in Capitolato e in Atti di Gara, subire un incremento sino al 20 % (venti per cento; quinto d'obbligo) alle medesime condizioni di Contratto.

5. **Il Fornitore ha diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni di Fornitura di Gasolio effettivamente ed esattamente eseguite in favore di A.S.P. s.p.a., su richiesta scritta di quest'ultima. In particolare, l'Aggiudicatario della gara ha diritto esclusivamente al pagamento delle Forniture di Gasolio chieste per iscritto di volta in volta da A.S.P. s.p.a., e ove la Fornitura sia stata regolarmente consegnata, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo contrattuale, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del Contratto - il Valore/importo stimato presunto complessivo del Contratto e la Quantità complessiva presunta della Fornitura di Gasolio indicata in Capitolato e nel presente Contratto, non sia stata esaurita/o, indipendentemente dall'importo impegnato fino a quel momento impegnato da A.S.P. s.p.a.**

6. **A.S.P. s.p.a., senza che il Fornitore possa avanzare pretese a qualsiasi titolo, può quindi, alternativamente ed in ragione del proprio fabbisogno:**

- esaurire l'intero Importo massimo di Contratto (l'Importo contrattuale complessivo presunto di cui al precedente comma 1 del presente articolo 5);
- e/o utilizzarne soltanto una parte;
- e incrementare sino al 20 % (venti per cento) il Quantitativo complessivo del Gasolio, alle medesime condizioni contrattuali.

7. Il corrispettivo contrattuale per la Fornitura, regolarmente consegnata dall'Affidatario, è pagato a misura, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Documentazione di Procedura, dal Capitolato, secondo quanto previsto nell'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, in considerazione dei litri di gasolio forniti a A.S.P. s.p.a., effettivamente consegnati, misurati e contabilizzati secondo le previsioni del Capitolato e di Contratto.

8. Sono comprese nel corrispettivo tutte le spese e i costi relativi all'esecuzione della fornitura e inerenti le prestazioni richieste dal Capitolato e dal Contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata.

9. Le Fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate ed inoltrate ad A.S.P. s.p.a., in ogni caso in conformità alle norme vigenti in materia di **SPLIT PAYMENT**, e in conformità alle alleghe circolari prot. ASP n. 7678/2017, prot. ASP n. 14455/2017 e prot. ASP n. 15170/2018 e s.m.i., nonché in conformità ad eventuali ulteriori circolari attuative o esplicative adottate in materia di Fattura elettronica e **SPLIT PAYMENT** dalla Committente e portate a conoscenza dell'Affidatario, nonché sulla base dei litri di Gasolio effettivamente consegnati, misurati e contabilizzati secondo le previsioni del Capitolato, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a.

10. Il **QRcode** di A.S.P. s.p.a. è, alla data di stipula del Contratto, il **n. 9KX6LE7**. Ciascuna Fattura deve contenere il riferimento al Contratto, al CIG indicato in epigrafe, nonché al periodo di riferimento.

11. In caso di presentazione di Fattura irregolare da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. si riserva di sospendere il suo pagamento dalla data di contestazione della stessa da parte di A.S.P. s.p.a. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

12. Le Fatture vengono pagate entro il termine indicato dal Capitolato, esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010. Fatto salvo quanto previsto dalla legge,

l'importo delle Fatture viene bonificato sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore. Non è effettuato pagamento su documenti fiscali non definitivi (es. Avviso di Fattura, etc.). Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal Capitolato, non si procede alla revisione del Prezzo ovvero della Variazione unica di cui sopra.

13. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, la Committente, fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge, procede ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. *on-line*) dell'Affidatario, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità periodica, attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14. Nel caso in cui l'Affidatario risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, l'Affidatario nulla ha a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente.

15. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il D.U.R.C. e le eventuali verifiche presso altri Enti/Autorità pubbliche, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Committente, il Fornitore non può opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa verso A.S.P. s.p.a.

16. E' fatto tassativo ed espresso divieto all'Affidatario, e per esso al suo personale, a suoi collaboratori e/o a eventuali subcontraenti, di chiedere e applicare tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico degli Utenti di A.S.P. s.p.a., nonché a carico delle Persone che, per conto di A.S.P. s.p.a. e/o in forza del presente Contratto, sono presenti negli Impianti di cui al Capitolato all'atto della consegna della Fornitura del gasolio per uso autotrazione; ciò, per la fornitura e le prestazioni oggetto di affidamento, nonché per ogni altra prestazione oggetto del presente Contratto e dell'affidamento.

17. Le Parti convengono che, salvo quanto previsto in Capitolato, il corrispettivo ovvero la Variazione unica di cui sopra, non possa in alcun caso essere soggetto/a a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o di eventuali materie prime. E' fatto quindi salvo quanto previsto in Capitolato.

18. Salvo quanto previsto dalla legge, non è previsto alcun anticipo del corrispettivo contrattuale.

19. La Committente non rilascerà, al Fornitore, alcuna Garanzia/Fidejussione, in Fase esecutiva del Contratto.

20. L'Affidamento deve essere eseguito dall'Affidatario, tenendo conto espressamente di quanto previsto dai precedenti capoversi del presente articolo e dal Contratto e dai documenti allegati.

ART. 6 – IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO A ASP SPA PRESSO CUI DEVE ESSERE CONSEGNATA LA FORNITURA.

1. L'Affidatario esegue la consegna della Fornitura di Gasolio ad "uso autotrazione" oggetto di Contratto e di affidamento, all'interno degli Impianti di proprietà e/o in uso a A.S.P. s.p.a. di cui al Disciplinare di Gara e al Capitolato allegato al presente Contratto, anche se non materialmente, al quale si rinvia.

2. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta di conoscere i luoghi di ubicazione degli Impianti di cui al precedente capoverso del presente articolo, ed il percorso per raggiungerli.

3. Non è consentita la consegna di gasolio ad "uso autotrazione" presso impianti e/o aree diversi da quelli richiamati nel capoverso primo del presente articolo, salvo quanto previsto dal Contratto. In particolare, qualora, in corso di esecuzione del Contratto, sopravvenga l'indisponibilità anche di solo uno degli Impianti di cui sopra, per le ragioni indicate dal Capitolato, A.S.P. s.p.a. comunica per iscritto all'Affidatario, il/i nuovo/i Impianto/i, comunque ubicato/i nella circoscrizione territoriale del Comune di Asti, Italia, entro il termine di 48 ore dal verificarsi della predetta indisponibilità, o nel diverso termine previsto dal Capitolato.

ART. 7 – ELENCO DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO. ELENCO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AFFIDATARIO.

1. L'Elenco del Personale impiegato o utilizzato per le consegne di gasolio, nonché l'Elenco degli Automezzi in dotazione all'Affidatario funzionali e impiegati per l'esecuzione della Fornitura oggetto di Contratto, saranno, rispettivamente, trasmessi dal Fornitore al D.E.C., su richiesta di quest'ultimo; è salvo un eventuale termine di consegna degli Elenchi previsto Capitolato.

2. Ogni eventuale variazione degli Elenchi di cui sopra, che dovesse verificarsi durante il periodo di durata del Contratto esplicitato al precedente art. 4, è resa nota alla Parte interessata, entro e non oltre 5 giorni dall'intervenuta variazione, fatto salvo diverso termine previsto dal Capitolato.

ART. 8 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'AFFIDATARIO.

1. L’Affidatario individua nel Signore il Responsabile/Referente della Fornitura per il Fornitore, che autorizza ad essere il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a., il R.U.P. e il D.E.C. di cui al successivo art. 9, oltre che il responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza possono essere allo stesso indirizzate e inoltrate. L’Affidatario resta, perciò, diretto responsabile dell’operato del Responsabile della Fornitura.

2. Eventuali variazioni nel periodo di durata del Contratto, ivi comprese eventuali sostituzioni che si rendano necessarie esempio per impedimento e/o assenza (es. ferie, malattia, etc.), rispetto all’incarico indicato al precedente capoverso, devono essere comunicate per iscritto, senza ritardo, dall’Affidatario, e hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte di A.S.P. s.p.a.

ART. 9 – D.E.C. E R.U.P. PER LA COMMITTENTE.

1. La Committente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto di cui all’art. 5, nonché delle Linee Guida rese da A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il presente contratto indica:

- quale Responsabile del Procedimento per la Fase esecutiva (di seguito solo “R.P.” o “R.U.P.”) l’Ing. Marco Spriano, quale Dirigente della *Business Unit* Traporto Pubblico e Mobilità di A.S.P. s.p.a.;

- ai sensi degli art. 101 D.lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito “D.E.C.”) il dipendente di A.S.P. s.p.a. il Sig. Bortolato Claudio.

2. Eventuali variazioni, nel periodo di durata del Contratto, che si rendano necessarie per gli incarichi di cui al primo capoverso del presente articolo, vengono comunicate per iscritto, senza ritardo, all’Affidatario, e hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte dell’Affidatario. Salve ciò che è demandato per legge al R.U.P., il D.E.C. è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la materia. Il D.E.C., oltre ai singoli compiti e/o funzioni allo stesso attribuiti dalle disposizioni del Contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione del Contratto. Il D.E.C. si potrà avvalere di Assistente/i individuato/i da A.S.P. s.p.a.

ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO.

1. Ai fini del Contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, mentre l’Affidatario elegge domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe al Contratto.

2. Ogni variazione di domicilio di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera racc. a/r o pec all’altra Parte, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta racc. a/r o pec.

ART. 11 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, comprese le modalità di svolgimento e esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’applicazione eventuale di penali e le contestazioni, devono essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse alla Parte interessata.

2. A tal fine, l’Affidatario autorizza la Committente ad effettuare dette comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti:

- PEC: indicata in epigrafe al Contratto;
- Indirizzo della sede legale: indicata in epigrafe al Contratto.

3. A tal fine, la Committente autorizza l’Affidatario ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti:

- PEC: asp.asti@pec.it
- Indirizzo della sede legale: Asti, Italia, Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100.

4. Ogni variazione ai recapiti di cui sopra, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte con raccomandata a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, comprese le Fatture e/o i documenti fiscali emessi dall’Affidatario, devono riportare il codice identificativo di gara attribuito dall’A.N.A.C. e indicato in epigrafe al Contratto, nonché ogni altro dato di legge.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla L. n. 136/2010, e per le operazioni di pagamento e registrazione dei pagamenti, nelle indicazioni della Fattura deve essere indicato il CIG indicato in epigrafe al Contratto.

2. A.S.P. s.p.a. versa il corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, alle coordinate bancarie del conto corrente indicate dall'Affidatario ex art. 3 L. n. 136/2010 ed indicate nella Comunicazione ex art. 3 L. n. 136/2010: Banca:; Codice IBAN:

3. In caso di successive variazioni dai dati e/o informazioni ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate a A.S.P. s.p.a. entro i termini di legge decorrenti dal giorno in cui la variazione è intervenuta, da parte del Fornitore. Tutte le comunicazioni previste dal presente comma sono indirizzate e fatte pervenire al R.U.P., mediante dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

4. Fermo quanto previsto dal Capitolato, l'Affidatario si obbliga ad inserire nei Contratti derivati sottoscritti con gli eventuali Subcontraenti, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione scritta alla Committente, via pec, delle notizie dell'inadempimento della propria controparte e/o Subcontraente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.

1. A garanzia degli obblighi assunti col Contratto e previsti nei documenti da questo richiamati e allegati, l'Affidatario presta, mediante Polizza Fidejussoria, una Garanzia Definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del Capitolato, rilasciata da Fidejussore, con i contenuti ivi prescritti. 2. A.S.P. s.p.a. ha diritto di rivalersi sulla Garanzia Definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Affidatario, così come ha diritto di rivalersi sulla Garanzia Definitiva per l'applicazione delle penali previste dal Capitolato, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. La Garanzia Definitiva: a) deve permanere valida ed efficace fino a quando A.S.P. s.p.a. non dispone la liberazione dell'obligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione. Per quanto concerne le modalità di svincolo della Garanzia Definitiva, si fa integrale rinvio all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) deve essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di A.S.P. s.p.a. qualora, in sede di esecuzione del Contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, A.S.P. s.p.a. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE.

1. L'Affidatario, per tutta la durata del Contratto, è obbligato a dotarsi della/e polizza/e assicurativa/e prevista/e dal Capitolato, accesa/e presso Compagnia assicuratrice, che tenga indenne dai rischi previsti, con massimale assicurato indicato, in ogni caso secondo le prescrizioni previste nel Capitolato, restando inteso che nella nozione di "terzi" è ricompresa A.S.P. s.p.a.

2. L'Affidatario, per la durata del Contratto, si impegna a inviare a A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C., e su richiesta di quest'ultimo, copia della Polizza assicurativa, nonché copia delle Quietanze di premio assicurativo.

3. L'Affidamento viene eseguito a rischio e pericolo dell'Affidatario e, pertanto, A.S.P. s.p.a. non è mai responsabile verso l'Affidatario stesso, né verso i terzi, per effetto delle prestazioni oggetto di Contratto.

ART. 15 – INFORMATIVA *PRIVACY* SUL TRATTAMENTO DEI DATI. ALTRO.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del contratto.

2. Titolare del trattamento dei dati per la Committente è A.S.P. s.p.a., in persona del suo Legale Rappresentante p.t. in ogni caso come da suo organigramma aziendale e/o altre procedure aziendali in essere, mentre per l'Affidatario è il Signore, identificato in epigrafe al presente Contratto.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviando comunque all'Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.

5. I dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti vigenti.

ART. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’AFFIDATARIO.

1. A.S.P. s.p.a. nella sua qualità di Committente può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:

- a) Mancata produzione o reintegrazione della Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente escussa, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di A.S.P. s.p.a.;
- b) Nei casi di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 17 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali dell’Affidatario. Altro.); Art. 27 (Clausola risolutiva espressa. Verifiche Antimafia);
- c) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno, in capo al Fornitore, di alcuno dei requisiti di qualificazione richiesti per l’affidamento in oggetto, nonché per la stipula del Contratto o per lo svolgimento delle attività e prestazioni ivi previste;
- d) Eventuale ritardo nella consegna della Fornitura parte del Fornitore, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore a dieci giorni di calendario o a un numero di giorni minore o maggiore eventualmente stabilito dal Capitolato, rispetto al termine stabilito contrattualmente;
- e) Qualora durante l’esecuzione del Contratto emerga che il Fornitore non esegua a perfetta regola d’arte la Fornitura a causa di dolo o colpa grave;
- f) In caso di Subappalto non autorizzato da A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa;
- h) in ogni altra ipotesi prevista dal Contratto, dall’allegato Capitolato e dalla normativa vigente.

2. Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 del presente Contratto.

3. Non possono, comunque, essere intese quale rinuncia alla risoluzione del presente Contratto, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. quale Committente non abbia provveduto in tale senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore.

4. Il Fornitore, nel sottoscrivere il presente Contratto, dichiara di essere a piena conoscenza che A.S.P. s.p.a. si riserva, ai sensi dell’art. 1353 c.c., di risolvere il presente Contratto in caso di accertata soccombenza in un giudizio, avente ad oggetto l’affidamento rubricato con il N. di CIG in oggetto, promosso e/o coltivato nei termini di legge da Terzi, successivamente alla stipula e sottoscrizione del presente Contratto.

5. In caso di risoluzione del Contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi dell’articolo successivo, l’Affidatario si impegna, sin da ora, a fornire a A.S.P. s.p.a. tutta la documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire a A.S.P. s.p.a. la continuità delle prestazioni oggetto di affidamento, eventualmente anche tramite terzi soggetti autorizzati.

6. Ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e per le ipotesi ivi previste, A.S.P. s.p.a. si riserva di interpellare progressivamente, ove esistenti, i Soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara avente C.I.G. indicato in epigrafe al presente Contratto, risultanti dalla graduatoria finale di merito, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione e/o il completamento della commessa. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di procedura di gara. Si procede all’interpello a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario.

ART. 17 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI DELL’AFFIDATARIO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. Tenuto conto della natura di A.S.P. s.p.a., il presente Contratto è risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sul possesso dei Requisiti Morali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidataria, avviate d’ufficio e in corso. Pertanto, nel caso in cui all’esito delle verifiche d’ufficio, emergano situazioni e/o eventi, a carico dell’Affidataria e/o dei suoi Soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, tali per cui i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o altri requisiti di qualificazione speciale previsti nel Bando e Disciplinare di Gara e/o dal Capitolato, difettano, si procederà all’interruzione di ogni rapporto, afferente il Contratto, con il Fornitore, con tutte le conseguenze di legge.

2. L'efficacia del Contratto è quindi risolutivamente condizionata all'esito positivo delle suddette verifiche d'ufficio. Il Fornitore si impegna a sottoporre a condizione risolutiva, prevista dal precedente capoverso o in ragione di essa, i Contratti che dovesse stipulare con eventuali Subcontraenti.

3 Fermo quanto previsto in materia di verifiche antimafia, la Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In ogni caso, la Committente può risolvere il Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo all'Affidatario, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

5. La Committente può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Per quanto sopra esposto, e per tutta la durata del presente Contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario è tenuto a comunicare, tempestivamente, a A.S.P. s.p.a., via pec, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa/operatore economico, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In materia di risoluzione del Contratto, si rinvia, altresì, integralmente, al Capitolato, allegato al presente Contratto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, in caso di risoluzione del Contratto, al Fornitore verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle Forniture regolarmente consegnate (e richieste da A.S.P. s.p.a.) sino alla data di risoluzione del Contratto, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. In caso di risoluzione per fatto dell'Appaltatore, gli oneri da porre a carico del medesimo sono determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altro operatore economico, e la Committente, oltre all'applicabilità delle penali previste dal Capitolato, procede secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

3. In caso di risoluzione, il Fornitore s'impegna, ove chiesto, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di A.S.P. s.p.a.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE.

1. La Committente può recedere per giusta causa, in tutto o in parte, dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine del Contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire all'Affidatario almeno 30 giorni prima del recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

2. In tal caso, all'Affidatario è riconosciuto il pagamento della somma di cui alla norma succitata (art. 109), ad esclusione di qualsiasi ulteriore e eventuale pretesa, anche di tipo risarcitorio, e a esclusione di ogni altro ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. In tal caso, l'Affidatario nulla potrà rivendicare se l'importo complessivo di Contratto non sarà stato esaurito.

3. La Committente può recedere dal Contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in tale caso, il recesso è esercitato per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire all'Affidatario.

ART. 20 – PENALITÀ.

1. Qualora siano accertate inadempienze, mancanze, ritardi o vizi nell'esecuzione del Contratto, e delle prestazioni oggetto di Contratto, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto e dai documenti allo stesso allegati e richiamati, accertati anche su fondati reclami, esposti o segnalazioni di terzi, A.S.P. s.p.a. si riserva di applicare, all'Affidatario, le penali previste dal Capitolato, al quale si rinvia integralmente, fermo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 c.c. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Contratto, non preclude il diritto di A.S.P. s.p.a. a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

1bis. Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino la rispondenza della Fornitura a quanto indicato nei documenti di trasporto ed ai parametri previsti alle norme in vigore, A.S.P. S.p.A. si riserva di considerare il prodotto consegnato non conforme e quindi soggetto all'applicazione della penale prevista all'art. 14.15 del Capitolato, trasmettendo la contestazione tramite lettera formale via pec.

2. Le suddette inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi o vizi nell'esecuzione del Contratto, possono essere accertate da A.S.P. s.p.a. mediante il proprio personale o terzi soggetti autorizzati.

3. Qualora le penali dovessero raggiungere la percentuale prevista dal Capitolato, da calcolarsi sull'Importo contrattuale, A.S.P. s.p.a. può risolvere di diritto il Contratto, senza che l'Affidatario possa vantare o pretendere alcunché e fatto salvo il diritto all'eventuale maggiore danno subito.

4. Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

5. A.S.P. s.p.a. si riserva comunque il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel Contratto e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione della fornitura.

ART. 21 – CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. D.P.G.

1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (di seguito per brevità anche solo "D.P.G.") ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza), o il documento equipollente, pubblicati e accessibili sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), nella sezione Società Trasparente.

2. L'Affidatario dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale e del Contratto, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. L'Affidatario si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. s.p.a.

3. In particolare, l'Affidatario dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., del M.O.G. e del Codice Etico adottato da A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

4. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Affidatario, è considerata un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittima la Committente a risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta, comunque, salva ogni altra azione prevista dalle norme vigenti.

ART. 22 – CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'Affidatario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Committente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Committente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con Committente.

ART. 23 – SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI.

1. In materia di Subappalto si applica l'art. 105 D.lgs. n. 50/2016, e si rinvia a quanto previsto dalla Documentazione di Procedura. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.lgs. n. 50/2016. Si terrà conto di quanto il Fornitore ha dichiarato in sede di procedura.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario è tenuto a comunicare a A.S.P. s.p.a., per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.

ART. 24 – MODIFICHE AL CONTRATTO.

1. Ogni modifica delle previsioni e disposizioni del presente Contratto e dei suoi documenti allegati è valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, ovvero da A.S.P. s.p.a. e l'Affidatario, in persona di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e di impegno.
2. Le modifiche al Contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente e sono preventivamente autorizzate per iscritto dal R.U.P.
3. Sono ammesse, e l'Affidatario ha l'obbligo di eseguirle, tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal D.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura del Contratto e delle prestazioni contrattuali, e non comportino a carico delle Parti maggiori oneri.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il presente Contratto non può essere ceduto dall'Affidatario, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato d'Oneri.

ART. 26 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

1. In caso di controversie tra le Parti inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente Contratto e del Capitolato, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti. E' espressamente escluso il ricorso all'Arbitrato in caso di controversia.

(EVENTUALE): ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. VERIFICHE ANTIMAFIA.

1. Atteso che vi sono ragioni di urgenza dovute alla circostanza che trattasi dell'affidamento della Fornitura di gasolio ad "uso autotrazione" strumentale al funzionamento e alla circolazione del Parco veicoli in dotazione a A.S.P. s.p.a., ovvero strumentale ai servizi pubblici (es. T.P.L., Igiene Urbana, Servizio Idrico Integrato, etc.) erogati da A.S.P. s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 il presente Contratto è stipulato nelle more del rilascio della documentazione antimafia ex D.lgs. n. 159/2011.
2. Per quanto sopra esposto, l'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia in capo all'Affidatario, per un Contratto del valore complessivo indicato al precedente art. 5, relativo ai Settori Speciali.
3. Nel caso in cui la condizione risolutiva si verifichi, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa vigente, il Contratto si risolve di diritto, mediante comunicazione con racc. a/r o pec indirizzata all'Affidatario, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e con ogni conseguenza di legge.
4. A.S.P. s.p.a. si riserva comunque, in ogni momento, nella Fase esecutiva del presente Contratto, di chiedere la documentazione antimafia prevista dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo ed afferente l'Aggiudicataria, nonché di chiedere, a quest'ultima, di presentare per iscritto e via pec a A.S.P. s.p.a., entro e non oltre un termine assegnato dalla stessa, la seguente documentazione:
 - a. la dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.), sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'Aggiudicataria e contenente tutti i componenti della compagine sociale-aziendale, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. cui si rinvia;
 - b. la dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 riferita ai Soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., cui si rinvia; ogni altro dato e/o informazioni, reputati utili o necessari.
5. Una volta acquisita la suddetta documentazione e/o dati, completi in ogni sua parte, A.S.P. s.p.a. si riserva tramite l'applicativo SI.CE.ANT o altro applicativo messo a disposizione dall'Autorità pubblica competente, di chiedere la documentazione antimafia ex D.lgs. n. 159/2011 alla U.T.G./Prefettura competente, per procedere alle verifiche ex artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. sull'Aggiudicatario.

ART. 28 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA COMMITTENTE. ALTRO.

1. Nel corso del periodo di durata dell'appalto, l'Affidatario deve trasmettere e rendere noti, alla Committente, i dati e le informazioni previsti dal presente Contratto e dal Capitolato, cui si rinvia integralmente.
2. Nel periodo di durata del Contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente art. 17 e dai precedenti articoli, l'Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto, via pec, alla Committente, ed in particolare al D.E.C. e al R.U.P., ogni evento, atto e/o vicenda che incida sulla permanenza dei requisiti di partecipazione alla gara (di cui al Disciplinare di Gara indicato in Premessa) in capo all'Aggiudicataria, e sul possesso, da parte dell'Aggiudicataria, dei requisiti di qualificazione di cui alle premesse del presente Contratto, il cui possesso è stato autocertificato in sede di procedura a mezzo del D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016.

3. Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Appaltatore; inoltre, qualunque clausola apposta dall'Appaltatore stesso sulle fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questo sull'Ordine, sarà ritenuta come non scritta.

ART. 29 – ONERI DI RISERVATEZZA. DIRITTI, BREVETTI D'AUTORE E PRIVATIVE. ALTRO.

1. Le informazioni, dati e documenti relativi alla organizzazione e all'attività di A.S.P. s.p.a. quale Gestore di Servizi Pubblici e/o in altra veste, venuti a conoscenza del Fornitore, del personale/collaboratori del Fornitore e di suoi Subcontraenti e dal relativo personale/collaboratori, in relazione all'esecuzione del Contratto, non devono in alcun modo, e in qualsiasi forma, essere comunicati e divulgati a Terzi, e non potranno essere utilizzati dal Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel Contratto, sia in corso che al termine di Contratto. Tale obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni, dati e conoscenze in relazione alle quali si sia in grado di dimostrare di avere legalmente ricevuto tali informazioni da una Terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.

2. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con Terzi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. o suo avente causa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a A.S.P. s.p.a. e/o a Terzi.

4. A.S.P. s.p.a. non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore, suoi Subcontraenti abbiano usato, per le prestazioni oggetto del Contratto, attrezzature, prodotti, materiali, dispositivi e/o soluzioni di cui Terzi abbiano ottenuto diritti e privative. Pertanto, il Fornitore manleva e tiene indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di privative, diritti d'autore, di marchio e di brevetti.

ART. 30 – TRASPARENZA.

1. Il Fornitore è conscio che i dati previsti dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e i dati previsti dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C. (es. Delibera A.N.A.C. n. 39/2016), inerenti l'affidamento in oggetto, sono se del caso pubblicati. Il Fornitore acconsente che la sua denominazione, e quanto offerto economicamente da esso, siano pubblicati sul profilo del committente.

ART. 31 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. di legge per tutte le prestazioni di Fornitura, pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso.

ART. 32 – DOCUMENTI ALLEGATI.

1. Fanno parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti ad esso, i seguenti documenti:

- a) Offerta Economica formulata dall'Affidatario in sede di procedura;
- b) Capitolato, sottoscritto da Fornitore per accettazione;
- c) Circolari in materia di "SPLIT PAYMENT" e/o "FATTURA ELETTRONICA" adottate da A.S.P. s.p.a.;
- d) Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 della L. n. 136/2010 del Fornitore (assunta al prot. ASP n./2023 e trasmessa via pec);
- e) (Eventuale): D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, sottoscritto dal Fornitore.

2. Fanno parte integrante del presente Contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Committente, i documenti elencati all'art. 3 del presente Contratto.

3. Il presente Contratto concerne la procedura in oggetto e di cui alle premesse. Le Parti dichiarano che quanto su riportato, letto e compreso è conforme alla loro volontà, e in segno di accettazione lo sottoscrivono. Questo Contratto occupa numero **13 pagine**, escluso l'Addendum n. 1 al Contratto di cui infra e esclusi gli Allegati documenti sopra individuati nel Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Asti-....., lì/..../2023.

PER LA COMMITTENTE
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

PER L'AFFIDATARIO/AGGIUDICATARIO

.....

L'Amministratore Delegato pro-tempore
Dr. Giuseppe Cagliero
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Legale rappresentante p.t.
Dr.
(FIRMATO DIGITALMENTE)

* * *

ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO ESTIVO
AD USO AUTOTRAZIONE
-SECONDO LE ESIGENZE EFFETTIVE DI A.S.P. S.P.A.-
(CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
C.I.G. N. 9610015341

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità indicate in Contratto, dichiarano di avere attentamente letto il Contratto e i documenti ivi richiamati e allegati, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli di:

- a) Contratto: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32.
- b) Capitolato: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34.

Asti-....., lì/..../2023

IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante pro-tempore
(Sig.)
(FIRMA DIGITALE)

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato pro-tempore
(Dr. Giuseppe Cagliero)
(FIRMA DIGITALE)